

MARCA
DA BOLLO

Al Comune di Borgo San Dalmazzo
Ufficio Commercio
Via Roma n°74
12011 BORGIO SAN DALMAZZO

OGGETTO: Domanda di rilascio AUTORIZZAZIONE per apertura di sala pubblica di giochi leciti.(art. 86 T.U.L.P.S. - r.d. 18.06.1931 n. 773)

Il / La sottoscritto/a
nato/a a il nazionalità sesso M F
C.F.: residente a
via / piazza n°
tel. n°/..... e-mail@.....

in qualità di legale rappresentante della Società:
.....
C.F.: con sede legale a
via / piazza n°

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773, R.D. 6 maggio 1940 n. 635, **la licenza per aprire una sala pubblica di giochi leciti** con ubicazione in
- fraz. in Via
n., di superficie complessiva in mq.

con i seguenti apparecchi/congegni/giochi:

1. Esercizio di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita è compresa fra 7 e 13 secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche.
n. **apparecchi** (indicare il numero complessivo degli apparecchi da attivare di cui all'art. 110 c.6) del T.U.L.P.S. tenendo conto che ogni variazione del numero e della tipologia comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione.
Indicare il numero identificativo dell'apparecchio o numero di matricola
2. Esercizio di apparecchi e congegni per il gioco lecito elettromeccanici privi di monitor di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S. attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore per ciascuna partita a 1 euro che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con

premi di diversa specie; il valore di ogni premio non può essere superiore a 20 volte il costo della singola partita.

n. **apparecchi** (indicare il numero complessivo degli apparecchi da attivare di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S. tenendo conto che ogni variazione del numero e della tipologia comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione.
Indicare il numero identificativo dell'apparecchio o numero di matricola

3. Esercizio di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S. basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

n. **apparecchi** (indicare il numero complessivo degli apparecchi da attivare di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S. tenendo conto che ogni variazione del numero e della tipologia comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione.
Indicare il numero identificativo dell'apparecchio o numero di matricola

4. Esercizio di GIOCHI LECITI di cui all'art. 86 c. 1 del T.U.L.P.S. R.D. 773/31 per i quali non occorre il Nulla Osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato: apparecchi meccanici o elettromeccanici (es. bigliardi ed apparecchi similari, flipper, bigliardini, calciobalilla, attrazioni per bambini con congegno a vibrazione attivabili a moneta o gettone), giochi di società, giochi alle carte, ecc.

N.

N.

N.

N.

Ai fini di cui sopra, il sottoscritto nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490, art. 5 del d.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998 e art. 47 ® del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575", come successivamente modificato, integrato ed indicato nell'allegato 1 del Decreto Legislativo 08.08.1994, n. 490 (antimafia);

e ai sensi dell'art. 46 ® del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (requisiti morali)

di non aver riportato condanne penali di cui al 1° e 2° comma dell'art. 11 e dell'art. 92 del R.D. 18.06.1931 n. 773;

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

In caso di società compilare anche l'allegato A "Dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) indicate all'art. 2 del d.P.R. n. 252/1998 (per S.n.c.: tutti i soci; per S.p.A., S.a.s., S.a.p.A., S.r.l.: tutti i legali rappresentanti), allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità dei relativi soci.

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 3 COMMA 2 DEL d.P.R. 26.04.1992 n. 300

DICHIARA

di avere la disponibilità del locale da adibire all'attività di sala giochi in qualità di:

- proprietario
- affittuario
- altro

di essere in possesso del progetto approvato del locale, con specifica destinazione d'uso a pubblico esercizio, P.G. n° del

- di aver ottenuto l'agibilità edilizia in data P.G. n° ovvero di avere richiesto l'agibilità edilizia in data P.G. n°
- che gli apparecchi da trattenimento e/o i giochi oggetto di autorizzazione sono omologati e conformi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni, nonché alle disposizioni di cui agli artt. 86 e 110 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/31) e che per gli stessi è stato rilasciato il nulla osta di cui all'art. 14-bis c. 1 del d.P.R. 640/1972 e successive modificazioni e sono state assolte le relative imposte;
- che sarà rispettata l'osservanza della vigente tabella dei giochi vietati di cui all'art. 110 c. 1 del T.U.L.P.S. ed esposta in luogo ben visibile e leggibile nel locale;
- di essere a conoscenza del divieto di utilizzo, ai minori di anni 18, degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. (Legge n. 289 del 27 dicembre 2002);
- di essere a conoscenza delle disposizioni del Decreto Interdirezionale 27 ottobre 2003 (G.U. n. 255 del 3.11.2003) recante; "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. b) che possono essere installati nei pubblici esercizi....." e che gli apparecchi installati (fermo stando quanto disposto dall'art. 4 del decreto) rispettano le disposizioni contenute nel documento citato;
- che dal 1° maggio 2004 gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lettera b) del T.U.L.P.S. installati nell'esercizio non consentono più il prolungamento o la ripetizione della partita e che sono stati convertiti in apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6 o 7 lettere a) e c) del T.U.L.P.S. ovvero che, se non convertiti, saranno rimossi dal locale entro il 31 maggio 2004;
- che dal 1° maggio 2004 gli apparecchi installati nell'esercizio non producono il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
- di essere in possesso del Nulla Osta rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato Ispettorato Compartimentale di in data (che si allega in copia) e che ciascun apparecchio installato è corredato dal proprio nulla osta, il quale è a disposizione degli organi di controllo;
- di essere in possesso del certificato di Prevenzione Incendi n° del oppure dichiarazione di affluenza massima di 100 persone.

Dichiara, inoltre, che la conduzione dell'esercizio è effettuata a mezzo del/i rappresentante/i (vedi allegato B per accettazione e requisiti morali)

Sig./Sig.ra.....nato/a a il
 residente in via n.
 Codice Fiscale

Sig./Sig.ra.....nato/a a il
 residente in via n.
 Codice Fiscale

Il sottoscritto si impegna inoltre:

- a vietare nel proprio esercizio lo svolgimento dei giochi proibiti e a non installare e usare apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo (legge 17.12.1986 n. 904, legge 06.10.1995 n. 425 e legge 23.12.2000, n. 388, art. 22 L. 289/2002, art. 39 del D.L. n. 269/2003 convertito con legge 326/2003);
- a non installare e usare apparecchi e congegni in numero superiore o diverso da quelli sopra indicati;
- a vietare in modo assoluto tutte le scommesse;
- a non installare gli apparecchi che consentono vincite in denaro all'esterno dei pubblici esercizi;
- a non arrecare disturbo alle quiete pubblica o alle occupazioni delle persone.

NOTA BENE:

- a) La licenza, permanendo i requisiti prescritti dalla legge, ha validità permanente (d.P.R. 28.05.2001 n. 311) previo rispetto delle disposizioni in materia di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e svago.
- b) Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella specie e nella quantità degli apparecchi suddetti dovrà essere preventivamente autorizzata;
- c) La licenza potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per abuso del titolare, per motivi di ordine e sicurezza pubblica e dovrà essere sospesa, annullata o revocata nel caso vi sia, in tal senso, motivata richiesta del Prefetto.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 (L) d.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Documenti da allegare:

- in applicazione del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 art. 38 (L – R), copia completa del proprio documento di riconoscimento;
- copia del progetto approvato del locale con destinazione d'uso commerciale;
- dichiarazione che l'affluenza massima non supererà le 100 persone (se non è previsto il Certificato Prevenzione Incendi);
- copia del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per ciascun apparecchio;
- in applicazione del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 art. 38 (L – R), copia completa del documento di riconoscimento del proprietario o gestore degli apparecchi.

.....,

IL/LA DICHIARANTE

.....

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 d.P.R. 252/1998

Cognome	Nome	C.F.
Data di nascita/...../.....	Cittadinanza	Sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
Luogo di nascita: Stato	Provincia	Comune
Residenza: Provincia	Comune	
Via, Piazza ecc.	n.	C.A.P.

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del R.D. 18.06.1931, n. 773.
Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Allega in applicazione dell'art. 38 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, copia completa del proprio documento di riconoscimento.

....., li Firma

Cognome	Nome	C.F.
Data di nascita/...../.....	Cittadinanza	Sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
Luogo di nascita: Stato	Provincia	Comune
Residenza: Provincia	Comune	
Via, Piazza ecc.	n.	C.A.P.

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del R.D. 18.06.1931, n. 773.
Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Allega in applicazione dell'art. 38 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, copia completa del proprio documento di riconoscimento.

....., li Firma

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ACCETTAZIONE DI "RAPPRESENTANZA" (ex art. 93 del T.U.L.P.S.)

Cognome Nome

Nato a il

Residente a via n.

CAP Tel. C.F.

Cittadinanza

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 07.08.1990 n. 241 nonché degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del citato d.P.R.

a) di accettare l'incarico di rappresentante della ditta
 per la gestione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. installati nell'esercizio ubicato in
(Comune, via, numero civico)

b) di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. 773/1931;

c) che nei propri confronti non sussistono "cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575" (antimafia).

Allega in applicazione del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 art. 38 (L – R). copia completa del proprio documento di riconoscimento.

....., li Firma

Cognome Nome

Nato a il

Residente a via n.

CAP Tel. C.F.

Cittadinanza

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 07.08.1990 n. 241 nonché degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del citato d.P.R.

d) di accettare l'incarico di rappresentante della ditta
 per la gestione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. installati nell'esercizio ubicato in
(Comune, via, numero civico)

e) di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. 773/1931;

f) che nei propri confronti non sussistono "cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575" (antimafia).

Allega in applicazione del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 art. 38 (L – R). copia completa del proprio documento di riconoscimento.

....., li Firma

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Artt. 86 e 110 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e successive modifiche e integrazioni (vedi artt. 37 e 38 Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 22 Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e art. 39 D.L. 30 settembre 2003 n. 269).

Art. 86

Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'art. 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati.

Art. 110

1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installabilità degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.

4. L'installabilità e l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra 7 e 13 secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

- a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente o immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

- b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14 – bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° maggio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi entro il 31 maggio 2004, devono essere demoliti. Con decreto dirigenziale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato definisce le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente. A decorrere dal 1° giugno 2004, il possesso, a qualsiasi titolo di un apparecchio o congegno di cui al presente comma, non idoneo al gioco lecito, determina, oltre alle sanzioni previste dal comma 9, l'inefficacia di tutti i nulla osta rilasciati al gestore, ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso, all'autorità amministrativa è preclusa la possibilità di rilasciare al gestore ulteriori nulla osta ai sensi della medesima disposizione per un periodo di cinque anni. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
- c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi o congegni di cui alla lettera b) del comma stesso tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004.

8. L'utilizzo degli apparecchi e congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, è punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. E' inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro è punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto al comma 8.

Fermo quanto previsto dall'art. 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può, inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria.

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

11. Oltre a quanto previsto dall'art. 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.

Decreto 27 ottobre 2003

Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati.

Art. 2 – Numero massimo degli apparecchi installabili di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b)

1. In ciascun bar ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriore 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
2. In ciascun ristorante ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110 commi 6 e 7, lettera b), ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
3. In ciascun stabilimento balneare è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 1.000 metri quadrati di superficie di concessione demaniale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 2.500 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 2.500 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
4. In ciascun albergo ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità ogni ulteriori 100 camere, fino a un numero massimo pari a 6.
5. In ciascuna sala pubblica da gioco è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 10 metri quadrati di superficie del locale.
6. In ciascuna agenzia di raccolta delle scommesse ed in ciascun altro esercizio titolare di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 6 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 8.
7. In ciascun esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
8. Per i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), si osservano le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2, con esclusivo riferimento all'area destinata alla somministrazione.

Art. 3 – Disposizioni generali

1. Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.
2. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali od aree destinati alle attività degli esercizi di cui all'art. 1, comma 2.
3. Negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dell'art. 2, l'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l'installazione, nei limiti quantitativi di cui agli stessi commi, degli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. Negli esercizi di cui al comma 5, il numero di apparecchi o congegni di cui all'art. 110,

commi 6 e 7, lettera b), non può, comunque, essere superiore al numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso.

4. Negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 7 e 8 dell'art. 2, gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie. Negli esercizi di cui ai commi 4 e 5 dello stesso art. 2, gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), sono collocati in aree specificatamente dedicate.
5. In tutti gli esercizi pubblici, circoli privati o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110, comma 8, del T.U.L.P.S.

AVVERTENZE

Le pratiche possono essere inviate anche a mezzo posta a: Comune di Borgo San Dalmazzo Ufficio Commercio Via Roma n°74 – 12014 Borgo San Dalmazzo oppure a mezzo fax indirizzandolo a: Ufficio Commercio – Fax 0171/75.41.10 allegando sempre una copia di un documento d'identità in corso di validità.

Ufficio Commercio —

Orario: Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Martedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 – dalle 15.00 alle 16.30
Mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 13.00
Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 – dalle 15.00 alle 16.30
Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00

Informazioni telefoniche: Tel. 0171/75.41.60